



Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4
tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

Determina del Segretario Generale n. 534 del 2 Ottobre 2020

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di lavanderia per le esigenze della Casa di Riposo, della RSA e del personale dell'Ente – Cig 8452026081

Ufficio proponente: Direzione Assistenza

Estensore dell'atto:

Sig. Marco Milani

firma [firma] addì 01/10/2020

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito di istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carlo Fiore

firma [firma] addì 01/10/2020

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria con la firma del presente atto attesta che le _____ di cui al presente atto sono _____ ai seguenti capitoli e articoli di bilancio:

☐ non comporta impegno di spesa

☒ da impegnare al cap. 12 artt. 3 e 4 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria:
Dott.ssa Roberta Valli

firma [firma] addì 02.10.2020



Il Direttore dell'Assistenza

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 – pubblicato sul BURL n.4 del 10 gennaio 2019 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *“nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente”*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14 marzo 2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la *“Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Istituto Romano di San Michele” con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”*, con il quale si è prorogato l'incarico del Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele fino alla nomina dei nuovi organi dell'ASP, nonché si è confermato il Dott. Claudio Panella nell'incarico di Segretario Generale fino alla naturale scadenza contrattuale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

CONSIDERATO che la Legge di conversione del Decreto Legge Semplificazioni n. 120/2020 (in vigore dal 15 settembre 2020), ha stabilito, per il sotto soglia comunitario, due specifiche procedure utilizzabili in deroga: l'affidamento diretto dei 150mila euro per i lavori ed entro i 75mila euro per servizi e forniture;

ATTESO che l'affidamento del servizio in oggetto è venuto a scadere il 30.09.2020;



RITENUTO necessaria ed indispensabile, per la Casa di Riposo, per la RSA e per il personale addetto all'assistenza dell'Ente, la continuità del servizio di lavanderia;

CONSIDERATO che per la quantificazione del costo da porre a base d'asta per l'affidamento del servizio di lavanderia è stato necessario attendere l'ammissione degli ospiti dell'ex Opera Pia Nicola Calestrini nella Casa di Riposo Toti, per un totale di nr. 17 nuovi anziani a cui rivolgere il servizio;

VALUTATO quindi in € 74.500,00 il costo da porre a base d'asta, riparametrato rispetto al precedente contratto, considerando nuovi costi derivanti dall'acquisizione di nr. 17 anziani dall'ex Opera Pia Nicola Calestrini;

VISTA la nota prot. n. 6733/2020 con la quale, in prossimità della scadenza contrattuale, la società Iter Care Srl, comunicava il proprio preventivo per lo svolgimento del servizio in oggetto, per il periodo di un anno alle seguenti condizioni:

- 100 posti letto;
- Nr. 35 unità di personale da vestire;
- Canone mensile pari ad € 5.950,00 + iva di legge;

RITENUTA congrua e vantaggiosa per l'Ente l'offerta comunicata dalla società Iter Care Srl, pari ad un canone complessivo annuo di € 71.400,00 + iva di legge;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha deciso di derogare all'applicazione del "principio di rotazione" poiché la società Iter Care Srl ha eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto in termini qualitativi rispondenti allo stesso nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

VISTO il relativo CIG acquisito per il servizio, nr. 8452026081;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 5200/2020, con scadenza 28.10.2020, dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 3 ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;



VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

DETERMINA

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) di autorizzare la definizione di una trattativa diretta sul MEPA con la società Iter Care Srl, con sede legale in Via dei Volsci n. 29 – 03100 – Frosinone, C.F. e P.IVA 02645990603, per un importo a base d'asta di € 74.500,00, per il servizio di lavanderia per la Casa di Riposo, per la RSA e per il personale addetto all'assistenza dell'Ente, alle condizioni indicate nel capitolato allegato al presente atto;
- 2) di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore dell'Assistenza, Dott. Carlo Fiore;
- 3) di accettare il preventivo per lo svolgimento del servizio da parte della società Iter Care Srl, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 6733/2020, per il periodo di un anno al canone mensile di € 5.950,00 + Iva 22%, per un canone annuo complessivo pari ad € 71.400,00 + Iva 22%;
- 4) di impegnare la somma di € 21.777,00, compresa iva 22%, quanto ad € 13.066,20 sul capitolo 12 articolo 3 e quanto ad € 8.710,80 sul capitolo 12 articolo 4 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, per il periodo 01 ottobre – 31 dicembre 2020;
- 5) di rinviare a successivo atto l'impegno di spesa per il periodo 01 gennaio – 30 settembre 2021, per l'importo di € 53.550,00, compresa IVA 22%;
- 6) di procedere all'affidamento tramite piattaforma MEPA, del servizio in oggetto alla società Iter Care Srl, con sede legale in Via dei Volsci n. 29 – 03100 – Frosinone, per il periodo 01 ottobre 2020 – 30 settembre 2021, al canone annuo di € 71.400,00 + Iva 22%;
- 7) di liquidare la spesa con apposito atto dietro presentazione di regolare fattura elettronica previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Badi di Gara e Contratti, come previsto dalla normativa vigente in materia.


Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella

Istituto Romano di
San Michele



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Determina n. 534 del 02.10.2020

Si attesta che la Determina n. 534 del 02.10.2020
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 02.10.2020

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Piazzale Antonio Tosti n. 4

00147 - Roma

**SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E DELLA RSA "TOTI"
DELL'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
PER UN PERIODO 1 ANNO
CIG 8452026081**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. OGGETTO ED UBICAZIONE DEL SERVIZIO pag. 4
2. DURATA DELL'APPALTO pag. 5
3. DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO pag. 5
4. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO pag. 6
5. PAGAMENTI pag. 6
6. ASPORTAZIONE FINALE DELLE DOTAZIONI A NOLEGGIO E DELLA CARRELLERIA pag. 6
7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO pag. 7
8. LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA, DELLE DIVISE DEL PERSONALE, DEL VESTIARIO E DELLA BIANCHERIA INTIMA E PERSONALE DEGLI OSPITI E DELLE TENDE pag. 11
9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLA MATERASSERIA pag. 11
10. DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA pag. 12
11. PICCOLO RAMMENDO SERVIZIO GUARDAROBA pag. 13
12. MOVIMENTAZIONE pag. 13
13. TRASPORTO pag. 14
14. CONSEGNA pag. 14
15. ATTREZZATURE pag. 15
16. PERSONALE DEL FORNITORE ADIBITO AL SERVIZIO pag. 15
17. DIVISE DEL PERSONALE DEL FORNITORE pag. 16
18. COMPORTAMENTO pag. 16
19. FORMAZIONE DEL PERSONALE pag. 17
20. OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI pag. 17
21. SCIOPERI O SOSPESIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE pag. 18
22. SISTEMA DI CONTROLLO pag. 20
23. PENALITA' PREVISTE PER INADEMPIENZE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO pag. 20
24. AUTOCONTROLLO pag. 20
25. RESPONSABILE DELL'APPALTO pag. 20
26. REFERENTE DELL'ENTE pag. 21
27. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI pag. 21
28. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO pag. 21
29. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO pag. 21
30. CLAUSOLA COMPROMISSORIA pag. 21
31. DOMICILIO LEGALE pag. 21

- 32. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI pag. 21
- 33. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE pag. 21
- 34. ALTRE NORME pag. 22
- 35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 22

ART. 1 - OGGETTO E UBICAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di lavanolo della Casa di Riposo e della R.S.A. Toti site all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente. Il servizio sarà svolto presso la sede dell'Istituto in Piazzale Antonio Tosti 4 – 00147 Roma.

Il servizio prevede in particolare i seguenti servizi, dettagliati nel proseguo del presente capitolato:

- noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione, finissaggio, stiratura e piegatura di biancheria piana per tutti gli usi e le necessità delle strutture e relativa movimentazione (consegna/ritiro presso la struttura) con personale e mezzi dell'Impresa;
- noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione e sanificazione di coperte;
- lavaggio, asciugatura, disinfezione, finissaggio, stiratura e piegatura di divise da lavoro per tutto il personale delle strutture avente diritto;
- noleggio, lavaggio, disinfezione, sanificazione e asciugatura di materassi, gusci, coprimaterassi e guanciali per tutti gli usi e le necessità delle strutture;
- decontaminazione, disinfezione e sanificazione della biancheria piana, divise per il personale, materassi, gusci, coprimaterassi e guanciali, capi di biancheria di proprietà di degenti;
- sostituzione e/o reintegro di ogni capo noleggiato che risulti deteriorato per l'uso e/o le modalità di lavaggio e non più ritenuto utilizzabile;
- fornitura di sacchi per la raccolta della biancheria sporca (compresi i sacchi idrosolubili per la raccolta di biancheria contaminata) nonché fornitura di involucri non trasparenti, robusti e dotati di idoneo sistema di chiusura, per il confezionamento in sicurezza di materassi e cuscini sporchi;
- organizzazione e gestione, con personale, attrezzature e mezzi propri, ove previsto, dei locali guardaroba/centri di smistamento, messi a disposizione dall'Ente;
- costituzione e mantenimento costante delle scorte;
- espletamento, con personale, attrezzature e mezzi propri, del servizio di ritiro dello sporco con riconsegna del pulito, con le modalità più oltre specificate;
- trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia, eseguito con automezzi dell'Impresa, con propri dipendenti e con gestione a proprio rischio.

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- delle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, vigenti, nonché di tutte le integrazioni e modificazioni successive;
- delle eventuali disposizioni interne strutture attualmente in vigore o emanate durante l'esecuzione

dell'appalto;

- delle norme del Codice Civile;
- di ogni altra disposizione di legge in materia.

L'Impresa è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni uno a partire dalla data di inizio effettivo. I primi quattro mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il contratto può essere disdettato almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova mediante lettera raccomandata A/R. Decorso i quattro mesi di prova, il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo. Al termine del periodo contrattuale l'appalto scadrà di pieno diritto senza obbligo di disdetta né di preavviso; in ogni caso lo stesso potrà essere prorogato, per volontà espressa dell'Ente, per il tempo necessario alla predisposizione ed all'espletamento della nuova gara di appalto qualora essa non sia ancora intervenuta, e comunque per un arco di tempo che garantisca il rispetto dell'importo sotto soglia comunitaria. La ditta affidataria del servizio, in tale caso, dovrà garantire durante la proroga lo stesso servizio alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 3 - DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini del dimensionamento del servizio sono riportati i seguenti dati, quantificati in maniera indicativa:

- Valore dell'appalto € 74.500,00
- Nr. personale da vestire: 35
- Nr. posti letto: Casa di Riposo "Toti" nr. 60 posti letto per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, RSA "Toti" nr. 40 posti letto per anziani non autosufficienti

L'organizzazione del servizio appaltato deve essere di natura dinamica e rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente contraente e rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente contraente, il quale a proprio insindacabile giudizio potrà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, modificare le variabili fornite in via presuntiva (es. quantità/tipologia posti letto, giornate di degenza, personale avente diritto alla divisa, ecc.)

Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Capitolato, a prescindere dal motivo per cui si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale non daranno diritto al Fornitore di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi di aggiudicazione. In caso contrario si procederà a specifica trattativa fra le due parti per iniziative di una delle stesse, tenendo in debito conto le variazioni che l'evento

verificatosi avrà originato o originerà.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Ai fini della stipula del contratto, i corrispettivi dell'appalto, in ragione della durata dello stesso, saranno quelli relativi all'offerta prodotta dall'Impresa aggiudicataria del servizio.

ART. 5 - PAGAMENTI

L'ente provvederà al pagamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, accertata la conformità, in termini di quantità e qualità, del servizio eseguito alle prescrizioni contrattuali.

ART. 6 - ASPORTAZIONE FINALE DELLE DOTAZIONI A NOLEGGIO E DELLA CARRELLERIA

Al termine del contratto di appalto tutta la biancheria piana e quant'altro fornito per l'esecuzione del servizio dovrà essere asportato a cura e spese del Fornitore così come tutta la carrelleria e attrezzatura varia di proprietà dello stesso, utilizzate nell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso i tempi e le modalità del ritiro dovranno essere concordati preventivamente con l'Ente al fine di facilitare il subentro del nuovo soggetto affidatario ed evitare possibili disagi o carenze nel servizio.

ART. 7 - INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

7.1 Noleggio di biancheria piana, biancheria confezionata

Il servizio di noleggio e lavaggio biancheria ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- fornitura a noleggio, lavaggio e stiratura di tutta la biancheria piana del letto costituita da lenzuola, federe, traverse, coprimaterassi, fodere materassi, teli, telini, copriletto;
- fornitura a noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana in misto lana (coperte);
- lavaggio e stiratura del vestiario (camici e divise) di tutto il personale medico, paramedico, ausiliario, tecnico e degli operatori socio-sanitari;
- lavaggio e stiratura della biancheria intima, di asciugamani ed accappatoio e dei capi di vestiario degli ospiti di Casa di Riposo e RSA;
- lavaggio e stiratura tende;
- accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di biancheria dichiaratamente infetto;

- lavaggio in acqua e disinfezione di materassi, guanciali, fodere e imbottiture;
- espletamento dei servizi di prelievo, di tutta la biancheria, della biancheria piana dei letti e materasseria sporche, trasporto e consegna di tutta la biancheria e materasseria pulite;
- fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca, aventi colorazione differenziata in funzione del tipo di biancheria contenuta;
- piccoli rammendi della biancheria compresi nella fornitura del servizio guardaroba.

Le prestazioni dell'Aggiudicatario per ciò che concerne le cadenze temporali ed i ritmi, ad esempio di ricambio della letteria, del vestiario, ecc., all'interno delle due strutture residenziali, sono commisurate all'ordinario andamento delle strutture. Il servizio di noleggio della biancheria deve assicurare, a totale cura dell'Appaltatore, la predisposizione delle opportune scorte, in modo che risulti sempre disponibile la dotazione idonea al perfetto espletamento delle attività a cui i reparti serviti sono preposti.

Pertanto i succitati reparti devono avere a disposizione una quantità di biancheria tale da permettere la costituzione di adeguate scorte presso gli stessi, e di consentire una autonomia di almeno 72 ore.

Spetta all'Impresa la direzione gestionale del servizio per l'intero periodo contrattuale, in modo da garantire la fornitura degli articoli alle varie strutture nelle quantità richieste.

A tale scopo l'Impresa impiegherà le strutture, le attrezzature ed il personale di cui riterrà necessario ed opportuno servirsi per l'espletamento del servizio dovuto.

L'Impresa dovrà fornire a noleggio tutti i dispositivi tessili costituiti dai capi di corredo dei letti e di vestizione del personale, incluse le scorte del guardaroba, le dotazioni di reparto ed il loro ripristino in fase di svolgimento in modo che risulti sempre disponibile la dotazione idonea al perfetto espletamento delle attività a cui i reparti ed i servizi sono preposti.

I dispositivi forniti a noleggio devono rispondere alle caratteristiche e alle normative richieste nel presente Capitolato nonché alla normativa vigente nel corso dell'erogazione del servizio.

Le caratteristiche devono essere conservate anche dopo ripetuti lavaggi e trattamenti. Sarà cura dell'impresa provvedere alla loro sostituzione qualora non rispondano più alle caratteristiche e/o alle normative richieste. E' a carico dell'Impresa la riparazione di articoli che presentino lievi imperfezioni (sostituzione bottoni, clips, cerniere, etc.), purché la medesima, a giudizio insindacabile degli organi competenti delle strutture, non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico degli stessi.

Gli articoli che, ad esclusivo giudizio dell'Ente, risultassero non idonei dovranno essere immediatamente sostituiti con materiale avente le medesime caratteristiche.

Il rifornimento continuo degli articoli deve assicurare il costante mantenimento del livello di scorta previsto. La scorta prevista dovrà essere indicativamente pari a tre giornate consumo e comunque concordata tra le parti (Fornitore – Ente) ad inizio appalto.

Il reintegro delle scorte dovrà essere garantito entro 24 ore dall'utilizzo, compresi i giorni festivi.

7.2 Biancheria piana

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a noleggio tutti i capi di biancheria piana e confezionata o altri capi di fardelleria, e (nei limiti *infra* specificati), normalmente occorrenti per l'espletamento delle attività istituzionali delle due strutture residenziali.

Il trattamento di ricondizionamento della biancheria piana fornita a noleggio dovrà essere eseguito dall'Impresa presso propri stabilimenti, seguendo il processo lavorativo e le prescrizioni sotto illustrate:

- Dovranno essere garantiti processi di lavorazione differenziata per: biancheria di degenza, coperte di lana, capi di vestiario, biancheria infetta, biancheria alberghiera in genere.
- Il processo di lavaggio dovrà garantire: l'eliminazione di qualsiasi tipo di macchia o sporcizia, un risciacquo accurato per evitare che residui dei prodotti di lavaggio possano produrre allergie o irritazioni, l'eliminazione di odori, l'igienicità del prodotto fornito e la minima dispersione di polveri da sfaldamento dei tessuti. I capi rimasti irrimediabilmente macchiati da materiale organico o medicamentoso dovranno essere tolti dal flusso della biancheria in circolo.
- I prodotti, dopo le operazioni di finissaggio, che dovranno essere eseguite a regola d'arte, dovranno risultare perfettamente asciutti, privi di pieghe improprie, privi di qualsiasi elemento estraneo (peli, capelli, oggetti, ecc.) e senza cattivi odori. Il tasso di umidità consentito non dovrà essere superiore al 4%, onde evitare rapida proliferazione microbica e cattivi odori.
- La decontaminazione dei capi infetti o potenzialmente tali dovrà essere eseguita con un ciclo di lavaggio separato, a temperatura adeguata e con prodotti chimici, che garantiscano l'eliminazione o l'inattività di germi patogeni e la riduzione entro limiti di tolleranza di germi non patogeni. Il processo di disinfezione, successivo e contestuale al lavaggio, dovrà garantire la sicurezza igienica di tutta la biancheria distribuita (D.M. 28 settembre 1990 es.m.i.).
- I prodotti utilizzati per il lavaggio dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare agli articoli in genere la necessaria morbidezza, confortevolezza e assenza di odori, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle, ecc. L'Impresa dovrà dare comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati che dovesse verificarsi nel corso dell'appalto, e tali variazioni dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ente. L'Ente si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti dell'Impresa, controllare tutte le procedure di lavorazione e prelevare campioni dei prodotti in uso.
- I capi da consegnare dopo il trattamento dovranno essere piegati ed opportunamente confezionati in involucri di polietilene termosigillati, che garantiscano la massima condizione di igienicità. A richiesta delle strutture, l'Impresa dovrà essere disponibile ad eseguire piegature personalizzate funzionali a particolari esigenze di taluno dei centri di utilizzo.

I capi di biancheria da fornire a noleggio sono quelli sotto riportati, salve le migliori indicazioni e descrizioni rese dall'Aggiudicatario nella propria offerta:

a) BIANCHERIA PER LETTI:

- Lenzuolo bianco per letto standard
- Federa bianca
- Tela cerata
- Traversa bianca
- Telino bianco
- Copriletto bianco o colorato (eventuale colore sarà concordato con l'Amministrazione)
- Coperta

b) ALTRA BIANCHERIA PER REPARTI:

- Lenzuolo bianco per barella
- Tovaglia bianca o colorata per tavolo pranzo (eventuale colore da concordarsi)
- Bavagliolo
- Asciugamani bianco per ogni ospite
- Telino sterile per medicazioni in microfibra

Le caratteristiche minime indispensabili che i tessuti, messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, debbono avere sono di seguito riportate:

LENZUOLA – FEDERE – TRAVERSE

- Armatura: tela
- Peso: gr/mq 190/195
- Composizione: 100% cotone
- Titolo ordito: ne 30/2
- Titolo trama ne 30/2
- Riduzione ordito fili/cm 27
- Riduzione trama/cm 19
- Resistenza ordito: kg 65
- Resistenza trama: kg 50

COPRILETTO

- Armatura: operato
- Composizione: cotone 100%
- Peso gr/mq 235/240

- Titolo ordito ne 24/2
- Titolo trama ne 12/1
- Riduzione ordito fili/cm 28
- Riduzione trama/cm 20
- Resistenza ordito kg 90
- Resistenza trama kg 60

7.3 Biancheria sterile

Qualora l'attività della RSA lo richiedesse, l'Appaltatore dovrà essere in grado di fornire teleria – sia in cotone sia in tessuto tecnico riutilizzabile a basso rilascio particellare – sterile, necessaria durante le operazioni di medicazione.

ART. 8 - LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA, DELLE DIVISE DEL PERSONALE, DEL VESTIARIO E DELLA BIANCHERIA INTIMA E PERSONALE DEGLI OSPITI, DELLE TENDE

Fatta esclusione per i capi infetti, che saranno oggetto di apposite metodologie per la segregazione, il trasporto e la disinfezione, la Stazione Appaltante si impegna a garantire che, nei singoli reparti:

- la raccolta della biancheria sporca avvenga mantenendola suddivisa sia in funzione del tipo che dell'uso;
- la biancheria stessa sia nettata da qualsiasi corpo estraneo (guanti, penne, matite, ecc.).

La Ditta Appaltatrice dovrà tenere distinta la biancheria destinata al servizio istituzionale da quella intima e personale degli ospiti e sarà responsabile per ogni perdita o danneggiamento derivato da un trattamento di lavaggio improprio.

La Ditta Appaltatrice dovrà adottare, in funzione della tipologia della biancheria e del grado di sporco della stessa, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista della pulizia che della buona conservazione dei capi.

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire inoltre processi di lavorazione differenziati per la biancheria di degenza, il vestiario, la biancheria infetta.

La Ditta Appaltatrice non potrà fare eccezione alcuna circa lo stato di sporco della biancheria da lavare.

Il lavaggio ed il finissaggio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte affinché, alla fine del processo, i capi risultino perfettamente lavati, asciugati e, dove applicabile, stirati, piegati ed impacchettati.

Il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
- l'eliminazione degli odori.

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al lavaggio delicato delle coperte di lana e di altri eventuali capi a base di lana, onde evitare il restringimento o il deterioramento dei tessuti.

Alla fine del processo i capi che saranno poi consegnati ai reparti dovranno essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), non macchiati od ombreggiati, con aspetto decoroso, profumo di pulito e completi degli accessori quali bottoni, fettucce, cerniere, ecc.

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. In sede di partecipazione alla gara di appalto le Ditte dovranno presentare le schede tecniche di sicurezza dei saponi, dei detergenti e di tutte le sostanze chimiche che intendono utilizzare nei processi di lavorazione. La Ditta che successivamente risultasse aggiudicataria del servizio dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati, motivarne la causa e presentare le schede di sicurezza dei nuovi prodotti. I prodotti sbiancanti dovranno essere idonei a rimuovere macchie ed eventuali aloni al fine di non indurre la creazione di macchie indelebili sui tessuti. L'Amministrazione avrà la possibilità di prelevare in sede di lavorazione presso gli stabilimenti della Ditta Appaltatrice i campioni di detergenti, additivi, sbiancanti ed ammorbidenti impiegati al fine di eseguire le opportune analisi atte a controllare la qualità dei prodotti usati e l'effettiva corrispondenza con le schede tecniche fornite dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara e/o trasmesse successivamente.

L'asciugatura della biancheria e dei capi di vestiario non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%, in quanto l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori.

La Stazione Appaltante si riserva sin d'ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali la Ditta Appaltatrice sarà chiamata a rispondere.

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLA MATERASSERIA

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire, quali prestazioni aventi carattere periodico ed esigibile su richiesta, il lavaggio e la disinfezione in autoclave di materassi e guanciali.

Per il lavaggio la Ditta Appaltatrice dovrà specificare le modalità di lavaggio adottate e le attrezzature utilizzate, tenendo conto che il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
- l'eliminazione degli odori.

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

La disinfezione potrà avvenire in apposita autoclave a vapore, o anche attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni attraverso la combinazione fra temperatura, tempi di trattamento ed utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Se si utilizzerà il trattamento di lavaggio, esso dovrà essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale. Alla fine del trattamento la materasseria dovrà essere imbustata singolarmente in sacchi protettivi in polietilene forniti dalla Ditta Appaltatrice, che dovrà fornire anche la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento. La materasseria dovrà mantenere le caratteristiche di prodotto ignifugo.

ART. 10 - DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA

Tutta la biancheria utilizzata dalle strutture della Stazione Appaltante nell'ambito dell'appalto in oggetto che dovesse risultare infetta secondo specifica indicazione delle strutture residenziali prima del lavaggio o contestualmente al medesimo, dovrà essere sottoposta, a cura della Ditta Appaltatrice a procedimento di disinfezione convalidato. Questa dovrà garantire l'eliminazione e la inattività dei germi presenti sui prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente la catena epidemiologica.

La disinfezione potrà avvenire o in apposita autoclave a vapore, o anche attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione fra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Se si utilizzerà il trattamento di lavaggio, esso dovrà essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale.

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a fornire alla Stazione Appaltante appositi sacchi di colore diverso per:

- biancheria piana
- biancheria confezionata (divise)
- articoli di lana, tendaggi e guanciali
- per articoli infetti (sacco idrosolubile)
- biancheria degli ospiti delle strutture residenziali

- biancheria confezionata (divise) per soggetti allergici

Detti sacchi dovranno essere di polietilene a bassa densità o altro materiale idoneo all'uso, conformi alle norme vigenti, muniti di laccio di chiusura o altro sistema idoneo. Sarà cura dell'impresa il rilevamento della presenza dei sacchi di oggetti estranei che dovranno essere restituiti alle strutture residenziali dell'Ente.

ART. 11 - PICCOLO RAMMENDO SERVIZIO GUARDAROBA

La Ditta Appaltatrice dovrà procedere ad un attento controllo di tutta la biancheria da riconsegnare, provvedendo alla separazione di quei capi che risultino strappati, scuciti, mancanti di bottoni, tasche o comunque aventi necessità di rammendo. La Ditta Appaltatrice dovrà all'occorrenza provvedere al piccolo rammendo della biancheria su tutti i capi che ne presentassero la necessità e a fissare saldamente i bottoni. Per piccolo rammendo si intende l'effettuazione di cuciture che consentano l'immediato e funzionale reimpiego dei capi trattati, con l'esclusione pertanto di tutti i lavori che comportino l'applicazione o la sostituzione di considerevoli parti tessili. Pertanto, ogni singolo capo, prima di essere predisposto per la riconsegna, dovrà essere accuratamente controllato e riparato dalla Ditta Appaltatrice, al fine che non venga riconsegnato con strappi, scuciture, mancanza di bottoni, mancanza di tasche, lacerazioni, rotture di coulisse od altre imperfezioni. I bottoni dovranno comunque essere forniti dalla Ditta Appaltatrice del tipo uguale agli altri preesistenti ed essere attaccati a filo. A titolo esemplificativo e non esaustivo le operazioni di rammendo si svolgeranno con le seguenti modalità:

BIANCHERIA CONFEZIONATA

- attaccatura dei bottoni;
- applicazione degli automatici a pressione;
- cucitura delle fettucce e cerniere;
- cucitura delle tasche;
- piccolo rammendo.

BIANCHERIA PIANA

- cucitura degli orli;
- cucitura degli strappi;
- piccolo rammendo.

ART. 12 - MOVIMENTAZIONE

La Ditta appaltatrice curerà, con oneri di personale, attrezzature e di automezzi a proprio carico, il ritiro, i trasporti, la riconsegna e la distribuzione di tutta la biancheria con le modalità di seguito precisate; mette inoltre a disposizione, in comodato d'uso, il cui onere si considera compreso nel prezzo dei servizi, i carrelli

necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita all'interno dei reparti. La consegna della biancheria pulita presso le due strutture residenziali avverrà presso i singoli reparti di degenza.

ART. 13 - TRASPORTO

L'Impresa dovrà provvedere, mediante personale e mezzi propri, al trasporto degli articoli sporchi e puliti da e per le strutture.

I contenitori (carrelli, etc.) ed i cassoni dei mezzi di trasporto per il ritiro e la consegna dei manufatti tessili devono essere lavati e/o disinfettati a seconda delle necessità, e comunque ogni qualvolta si passi, con lo stesso contenitore o con la stessa area di carico dell'automezzo, dal trasporto di manufatti tessili sporchi al trasporto di manufatti nuovi/ricondizionati; in altri termini non sarà possibile effettuare trasporti di manufatti nuovi/ricondizionati su contenitori o aree di carico di automezzi che abbiano trasportato manufatti tessili sporchi, se non si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione.

L'Impresa metterà a disposizione i carrelli (chiusi o aperti, in base alle richieste dell'Ente), idonei alla movimentazione ed al deposito degli articoli sporchi/puliti.

Durante il ritiro e la distribuzione della biancheria non vi devono essere soste all'interno degli edifici di carrelli o contenitori per il trasporto o lo stoccaggio, al fine di mantenere libere le vie di fuga.

Ove necessario, per il traino dei carrelli potranno essere usati muletti elettrici concordando con le strutture le modalità operative, i percorsi e le eventuali zone di ricarica. Tali mezzi devono avere i certificati di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Tutti i mezzi transitanti all'interno delle strutture dovranno essere provvisti di assicurazione.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

Gli automezzi adibiti al trasporto devono essere conformi alla legislazione in materia.

Il fornitore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature adibite al servizio ed in caso di guasto provvedere alla loro immediata sostituzione prevedendo attrezzature di scorta presso i propri depositi.

ART. 14 - CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire nei luoghi, con le frequenze e nella fascia oraria concordata con le strutture.

La biancheria pulita (incluse le divise del personale) sarà riconsegnata direttamente dall'Impresa alle strutture, presso i locali guardaroba o negli appositi spazi/armadiature ad essi dedicati, come concordato con le strutture.

Si precisa che, in caso di festività susseguenti, il servizio dovrà essere effettuato a partire dal secondo giorno

festivo.

La biancheria piana dovrà essere consegnata in pacchi maneggevoli (indicativamente 10 per pacco), perfettamente ricoperti da idonee protezioni che ne garantiscano il mantenimento in condizioni igieniche ottimali, e gli stessi dovranno recare un tagliando di controllo per consentire gli accertamenti del caso.

La consegna della materasseria dovrà essere effettuata in sacchi di polietilene trasparenti.

L'Impresa deve garantire la tempestiva sostituzione degli stessi su richiesta diretta dei Coordinatori.

ART. 15 - ATTREZZATURE

L'Impresa dovrà fornire, porre in opera ed utilizzare tutte le attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio, le quali dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo o il contrassegno dell'Impresa e le modalità di sanificazione giornaliera e periodica.

L'Impresa sarà responsabile della loro custodia e, pertanto l'Istituto non sarà responsabili nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.

L'Impresa dovrà provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.

In caso di guasto delle attrezzature, l'Impresa dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione con altre mantenute appositamente di scorta presso propri depositi.

Se, per ragioni tecniche (nuovi prodotti sul mercato, etc.), si renderà necessario od opportuno variare la tipologia dei materiali scelti di concerto con la Direzione, l'Impresa dovrà provvedere preventivamente a richiedere la necessaria autorizzazione all'Ente, presentando una esauriente relazione tecnica circa i nuovi materiali proposti, che verranno preventivamente sottoposti alle prove di idoneità.

ART. 16 - PERSONALE DEL FORNITORE ADIBITO AL SERVIZIO

L'Impresa ed il personale da essa dipendente, operativo presso le strutture, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall'Ente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'Impresa.

L'Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa come da progetto tecnico, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

L'Impresa dovrà trasmettere, all'Ente, prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dello stesso, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'Impresa

fornirà alle strutture, nell'ambito dell'elenco nominativo del personale impiegato, anche una lista del personale che potrebbe essere impiegato nell'espletamento del servizio in caso di sostituzioni.

L'Impresa si impegnerà a mantenere aggiornati suddetti elenchi trasmettendone le eventuali variazioni all'ufficio competente dell'Istituto.

ART. 17 - DIVISE DEL PERSONALE DEL FORNITORE

Il personale dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordata con l'Ente e tale da rendere identificabili gli operatori in base alla qualifica. Tali divise dovranno essere di colore differente da quello utilizzato dai dipendenti dell'Istituto e da quello utilizzato da dipendenti di altre aziende di servizi che prestano la loro attività presso le stesse strutture.

L'uniforme dovrà essere provvista di targhette di riconoscimento a norma del D.Lgs 81 del 2008 e della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991, e conformi alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo dell'Impresa, della persona e della mansione svolta. La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.

L'Impresa si assumerà l'obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro del proprio personale con le stesse modalità previste dal capitolato.

Sarà fatto divieto al personale dell'Impresa di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro presso la propria abitazione.

Il materiale monouso utilizzato come dispositivo di protezione individuale (mascherine, copriscarpe e cuffie), sarà a carico dell'Impresa e dovrà essere distinguibile da quello in uso alle strutture.

ART. 18 - COMPORTAMENTO

L'Impresa e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dalle strutture, durante l'espletamento del servizio.

L'Impresa dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte, agli stessi riferite, da parte delle strutture.

I dipendenti dell'Impresa, che presteranno servizio nei settori e nelle strutture, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

L'Impresa inoltre si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell'Ente, obbligandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di richiami disciplinari da parte dell'Istituto stesso. In particolare, l'Impresa dovrà curare che il proprio personale:

- vesta dignitosamente tenendo visibile il cartellino di riconoscimento

- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale delle strutture.
- segnali subito agli organi competenti delle strutture ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
- rispetti il divieto di fumare
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dall'Impresa con le singole strutture.

L'Impresa sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti o dipendenti delle strutture, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 19 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio l'Impresa si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

Nel rispetto di quanto contenuto nel DUVRI preliminare redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza Lavoro, del D.Lgs. 152/06 e del Reg. CE 852/04, le strutture ritengono obbligatoria la formazione/informazione di tutto il personale impiegato dalla Impresa sui seguenti argomenti:

- prevenzione dei rischi derivanti dal lavoro in ambiente ospedaliero;
- modalità di esecuzione del servizio;
- corretto utilizzo dei DPI;
- procedure emergenza ed evacuazione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- segnaletica di sicurezza;
- procedure organizzative per il primo soccorso;
- rischi specifici (rischi meccanici generali, rischi di esplosione, rischi chimici, rischi biologici, fisici, microclima e illuminamento, stress lavoro correlato).

L'Impresa si dovrà impegnare a formare il proprio personale e a trasmettere, non oltre un mese dal corso di addestramento, la documentazione attestante la formazione richiesta dall'Istituto, controfirmata dal proprio operatore. L'Ente si riserva la facoltà di partecipare con propri incaricati ai corsi di formazione; l'Impresa dovrà pertanto fornire il calendario dell'aggiornamento.

ART. 20 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

L'Impresa è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria o comunque dalla vigente normativa nazionale o regionale.

ART. 21 - SCIOPERI O SOSPENSIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Impresa dovrà provvedere ai sensi della normativa vigente a segnalare all'Istituto, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Impresa dovrà garantire, anche in tali periodi, la reperibilità del suo Rappresentante.

L'Ente tratterrà un importo pari ad una giornata lavorativa del personale mancante, per ovviare al minor servizio erogato ed al conseguente danno subito, in caso di sciopero o assemblea di durata uguale ad un giorno e di un importo proporzionale al tempo, per astensioni dal lavoro di minore o maggiore durata.

ART. 22 - SISTEMA DI CONTROLLO

L'Ente si riserva di controllare il regolare svolgimento del servizio e la conformità degli articoli forniti alle prescrizioni contrattuali. Il controllo sarà effettuato, nell'ambito delle proprie competenze, da personale preposto dalle singole strutture, anche presso gli stabilimenti del fornitore, senza preavviso, e potranno essere prelevati campioni ed effettuate verifiche dell'intero ciclo lavorativo.

L'Istituto effettuerà controlli degli standard quantitativi e qualitativi dei prodotti consegnati, riservandosi di effettuare prove ed analisi per la verifica delle caratteristiche tecniche e merceologiche. Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate tali, saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Impresa, fatta salva e impregiudicata l'applicazione delle penali contrattualmente previste nonché la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

Al fine di consentire un adeguato riscontro della corrispondenza dei capi forniti alle caratteristiche merceologiche richieste, la campionatura verrà conservata per tutta la durata del contratto.

ART. 23 - PENALITÀ PREVISTE PER INADEMPIENZE NELLO SVOLGIMENTO DEL

SERVIZIO

In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato ed inadempienze ai patti contrattuali, verranno applicate le penalità variabili a seconda dell'importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Più specificatamente ed a titolo esemplificativo, oltre a quelle di indole generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono:

- ritardo nella riconsegna della biancheria;
- insufficiente scorta di reparto/servizio;
- biancheria non perfettamente asciutta, lavata e stirata;
- trasporti effettuati non in conformità alle prescrizioni;
- in generale qualsiasi altra inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente che verranno comunicati alla ditta mediante ordine di servizio con invito a provvedere.

Ove però le irregolarità o manchevolezze si ripetessero o fossero di tale gravità da richiedere sanzioni immediate, verranno, con ordine di servizio, immediatamente comunicate le penalità applicate, con le relative motivazioni.

L'entità della penale sarà addebitata direttamente in contabilità dall'Amministrazione appaltante.

La misura delle penalità sarà la seguente: dall'1% al 5% dell'importo mensile dell'appalto per ogni penalità, fino al massimo del 10% dell'importo annuale dell'appalto.

Le penali potranno essere applicate e riscosse sulle eventuali somme dovute alla Ditta Appaltatrice detraendole direttamente in fase di liquidazione delle competenze spettanti.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta degli eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice smarrisca o deteriori capi di biancheria consegnata per il lavaggio saranno applicate le seguenti penali:

- Euro 50,00 per ogni divisa del personale dipendente;
- Euro 100,00 per ogni capo di biancheria piana e capi di altro genere (vestiario e biancheria intima e personale degli ospiti);
- Euro 100,00 per ogni tenda.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera raccomandata A/R (eventualmente preceduta da fax) da parte del Coordinatore delle strutture, assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

La Ditta non incorrerà nelle suddette penali nel caso in cui provveda a proprie spese al reintegro completo e con materiale similare dei capi smarriti o deteriorati entro il termine di giorni 7 (sette) dalla contestazione.

In caso contrario la penale potrà essere applicata sulle eventuali somme dovute alla Ditta Appaltatrice,

detraendole direttamente in fase di liquidazione delle competenze spettanti.

Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice smarrisca o deteriori capi di biancheria e di vestiario personale degli ospiti, dovrà concordare con gli ospiti stessi e/o con loro garanti e con il Responsabile della Casa di Riposo e della RSA, la quantificazione dei danni e le modalità per il risarcimento.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso sarà corrisposto alla Ditta Appaltatrice il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Amministrazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della Ditta inadempiente.

ART. 24 - AUTOCONTROLLO

L'Impresa dovrà indicare in sede di offerta il sistema di qualità che adotterà per il controllo del servizio ed i sistemi che metterà a disposizione dell'Ente per la verifica dello stesso.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere, nell'ambito del periodo contrattuale, eventuali modifiche al sistema di autocontrollo adottato dall'Impresa nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto qualora non ritenuto adeguato.

ART. 25 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Impresa dovrà individuare un suo responsabile che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente, reperibile 24 ore su 24 compresi i festivi.

L'Impresa dovrà comunicare, non oltre quindici giorni dell'inizio del servizio, all'Istituto il nome del responsabile, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo lo stesso dovrà essere dotato di telefono cellulare, di email e di fax appositamente dedicato alle comunicazioni urgenti.

Il responsabile dovrà inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Istituto per il controllo dell'andamento del servizio.

Nei casi eccezionali di assenza o impedimento dell'incaricato, l'Impresa dovrà comunicare il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del suo sostituto.

ART. 26 – REFERENTE DELL'ENTE

Il referente dell'Ente per la gestione è il Coordinatore Infermieristico.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed amministrativo, facendo salvo l'Ente da qualsiasi responsabilità o pretesa di danni a persone e/o cose causate dal personale, ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D. Lgs 50/2016 (garanzia definitiva).

L'aggiudicatario deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio per tutta la durata dell'appalto, stipulando polizza di responsabilità civile in favore degli utenti del servizio e di ogni altro terzo per un massimale di copertura non inferiore ad € 2.500.000,00. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni della responsabilità della ditta, né nei confronti dell'Ente, né nei confronti dei danneggiati. La polizza andrà inviata in copia all'Ente prima dell'attivazione del servizio stesso.

ART. 29 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto ha diritto a recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs 50/2016 rubricato "Risoluzione".

ART. 30 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo ed anche parzialmente, il servizio oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 co. 1 lett. d), rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante ricorso al giudizio di un collegio arbitrale con le modalità previste dall'art. 209 del D. Lgs. 50/2016.

Nelle more della definizione delle controversie l'Impresa non potrà sospendere il servizio.

Per tutte le controversie non risolte o non risolubili mediante arbitrato, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 32 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l'Impresa è obbligata ad eleggere domicilio legale nel Comune di Roma ed a comunicarlo all'Istituto prima dell'attivazione del servizio.

ART. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel rispetto dell'art. 3 del D. Lgs 50/2016 e del D. L. 187/2010 che detta disposizioni interpretative ed attuative della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del D.L. 66/2014 (che elenca i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità), l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi legati alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 34 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

In caso di variazione della ragione sociale, l'impresa appaltatrice dovrà documentare entro le successive 24h, con copia autenticata degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima. Non si potrà dar corso ai pagamenti fino alla presa d'atto da parte dei competenti organi dell'Ente.

ART. 35 - ALTRE NORME

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto Romano di San Michele, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire ogni informazione riguardante l'utilizzo dei dati personali in proprio possesso.

I dati in possesso dell'Istituto Romano di San Michele sono raccolti dai concorrenti della presente procedura di gara d'appalto e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dall'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, tutelando la riservatezza e i diritti fondamentali degli interessati.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carlo Fiore